



Statuto BPW Club Ticino

Premessa: tutte le denominazioni sono al femminile e comprendono anche il maschile

Art 1 Nome, durata, sede

Con il nome «BPW Switzerland, Club Ticino» (di seguito denominato "Club") viene costituita un'associazione ai sensi degli art. 60ss. del Codice Civile Svizzero (CCS). Il club è membro del "BPW – Switzerland-Swiss federation of Business and Professional Women".

Il nome BPW è protetto come marchio.

La sede del club si trova a Lugano.

Art 2 Scopi

Gli obiettivi del club sono di promuovere e sostenere le donne che lavorano in campo professionale, culturale, civico e sociale, in particolare attraverso:

- a) Promozione di reti locali, nazionali e internazionali
- b) Mentoring e altri progetti
- c) Promozione dello scambio e della comprensione reciproca tra il maggior numero possibile di professioni e generazioni
- d) Costruire e mantenere relazioni amichevoli

Il club partecipa attivamente alla realizzazione degli scopi del BPW Svizzera e può collaborare con altre organizzazioni con scopi simili.

Il club è politicamente indipendente e confessionalmente neutrale.

Art 3 Socie

Il club ha le seguenti categorie di appartenenza:

- a) Socie personali del club
- b) Socie aziendali
- c) Socie collettive

Art 4 Socie personali del club

Come socie personali del club sono accettate donne che si impegnano per gli scopi del club e

4.1. Svolgono in una posizione di responsabilità un'attività nell'economia privata o nel settore pubblico oppure ricoprono in altro modo una posizione significativa nella loro attività professionale o nelle loro attività caritatevoli, politiche, culturali, oppure

4.2. Si trovano nella fase di formazione o perfezionamento in vista dello svolgimento di un'attività ai sensi del punto 4.1, oppure

4.3. Hanno esercitato un'attività ai sensi del punto 4.1 ma temporaneamente non sono attive professionalmente.



Fino all'età di 35 anni tutte le socie personali del club appartengono automaticamente alla Young BPW. L'iscrizione alla Young BPW termina il 31 dicembre dell'anno in cui la socia personale del club raggiunge l'età di 35 anni (conformemente agli statuti del BPW International). Sono possibili delle appartenenze plurime. Le donne che sono già socie di un altro club BPW vengono ammesse al club senza ulteriori formalità.

Al momento dell'ammissione, la quota di donne non attive professionalmente non può superare un quarto del totale delle socie iscritte, dedotte le socie inattive.

(Eventuali ulteriori restrizioni possono essere contenute in un Regolamento separato del club)

Art 5 Socie aziendali

5.1. Come socie aziendali possono essere ammesse aziende attive in Svizzera che si riconoscono negli obiettivi del BPW Club e che nella politica e nella cultura dell'azienda concretizzano la parificazione e la promozione delle donne e desiderano rendere possibile l'accesso alla rete BPW ai quadri femminili o alle figure femminili emergenti.

5.2. Diritti e requisiti delle socie aziendali

Le socie aziendali si impegnano attivamente per assicurare la parità alle loro collaboratrici all'interno dell'azienda. In particolare, garantiscono a collaboratrici e collaboratori il medesimo salario per lo stesso lavoro, concedono loro pari opportunità di avanzamento e il coinvolgimento a tutti i livelli del processo decisionale.

Le socie aziendali pagano una quota annuale in base alla categoria a cui appartengono.

I diritti e i requisiti delle socie aziendali sono ulteriormente specificati nel "Regolamento per le Socie Aziendali e Collettive".

Art 6 Socie collettive

6.1. Condizioni di ammissione al club

Come socie collettive possono essere ammesse le organizzazioni con uno scopo non economico attive in Svizzera che perseguono obiettivi simili al Club BPW e che desiderano sostenere il Club BPW o cooperare con esso.

6.2. Diritti e requisiti delle socie collettive

Le socie collettive possono partecipare a eventi e progetti del club in base a specifici accordi.

Le socie collettive sostengono il club nei suoi sforzi per promuovere le donne e l'uguaglianza e collaborano in tal senso nell'ambito di progetti a loro dedicati.

I diritti e i requisiti delle socie collettive sono ulteriormente chiariti nel "Regolamento per le Socie Aziendali e Collettive".

Art 7 Ammissione

7.1. Ammissione delle socie personali del club

Le candidate che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 4 devono inoltrare per iscritto la loro candidatura al Comitato Direttivo. Alla richiesta deve essere allegata almeno la referenza di una socia del club (madrina). Sull'ammissione decide Il Comitato Direttivo. Esso può rifiutare l'ammissione senza indicarne i motivi.

La procedura di ammissione può essere regolata da un Regolamento separato del Club.



7.2 Ammissione delle socie aziendali

Le aziende interessate che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5 devono inoltrare per iscritto la loro candidatura al Comitato Direttivo, che decide sull'ammissione. Il Comitato direttivo può rifiutare l'ammissione senza indicarne i motivi.

7.3 Ammissione delle socie collettive

Le organizzazioni interessate che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6 devono inoltrare per iscritto la loro candidatura al Comitato direttivo, che decide sull'ammissione. Il Comitato direttivo può rifiutare l'ammissione senza indicarne i motivi.

Art. 8 Obblighi della socia personale del club

La nuova socia deve versare la quota d'iscrizione e deve tenere una relazione di presentazione, sulla motivazione di voler appartenere al club. Dovrebbe possibilmente partecipare, entro i primi due anni di appartenenza, almeno ad un evento nazionale o internazionale.

In tal senso ogni socia dovrebbe mettere a disposizione del club a seconda delle sue conoscenze e capacità, così da adoperarsi nella realizzazione degli scopi del club.

Art. 9 Dimissioni

Le dimissioni di una socia possono avvenire mediante dichiarazione scritta alla Presidente o a una delle due Co-Presidenti e pervenire entro il 30 novembre ed hanno effetto dall'anno successivo.

Art. 10 Esclusione

Le socie che non pagano la retta annuale, che violano il regolamento sulla protezione dei dati del club o di BPW Svizzera oppure che violano gli interessi del club possono essere escluse in qualsiasi momento con decisione del Comitato direttivo.

Le socie che non pagano la retta annuale senza darne motivazione scritta sono escluse d'ufficio, salvo parere diverso del Comitato.

Negli altri casi l'esclusione deve essere motivata e comunicata alla socia per iscritto.

Dal momento dell'invio postale della decisione di esclusione la socia esclusa non può partecipare agli eventi organizzati all'interno del club, né a quelli del BPW Switzerland.

La socia esclusa può ricorrere per iscritto contro la decisione di esclusione. Il ricorso deve essere indirizzato alla Presidente o a una delle Co-Presidenti entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di esclusione. Sarà discusso e messo ai voti durante la successiva Assemblea ordinaria delle socie. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 11 Posizione delle socie dimissionarie o escluse

Le socie dimissionarie o escluse non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio del Club o sulla restituzione della quota sociale annuale già versata.

Art. 12 Inizio e fine dell'appartenenza al club

L'appartenenza al club produce effetto a far tempo dalla decisione del Comitato direttivo di accettare la candidatura. Essa termina con le dimissioni o l'esclusione o la morte di una socia personale del club, rispettivamente con lo scioglimento o il fallimento di un/a socio/a aziendale o di un/a socio/a collettivo/a.



Art. 13 Organi

Gli organi del club sono:

- a) l'Assemblea Sociale
- b) il Comitato Direttivo
- c) l'Ufficio di Revisione
- d) le Delegate

Art. 14 Assemblea sociale

L'Assemblea sociale è l'organo supremo del club. Essa si riunisce ogni anno, normalmente nel primo trimestre.

Eventuali petizioni o proposte per l'elezione di socie da sottoporre all'Assemblea Sociale sono da inoltrare per iscritto alla/e Presidente/i al più tardi cinque settimane prima della data fissata per l'Assemblea.

La convocazione all'Assemblea dovrà contenere tutte le trattande in programma, compreso il conto annuale, il preventivo, nonché eventuali altri importanti documenti per le votazioni, e dovrà essere inviata almeno tre settimane prima della data dell'Assemblea.

Durante l'Assemblea Sociale possono essere trattate unicamente le questioni previste all'ordine del giorno.

Il Comitato Direttivo può convocare delle Assemblee straordinarie. Un'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Comitato Direttivo su richiesta scritta di almeno un quinto delle socie e deve aver luogo entro due mesi dalla presentazione della richiesta.

L'assemblea Sociale si svolge normalmente con presenza in loco. Sono possibili e consentite anche forme sostitutive di svolgimento, comprese quelle digitali/elettroniche e/o scritte. Sono consentite anche delle modalità "ibride", cioè forme miste combinando le modalità sopra menzionate. La forma di attuazione dell'Assemblea Sociale viene annunciata con l'invio dell'ordine del giorno.

Art. 15 Competenze dell'Assemblea Sociale

All'Assemblea Sociale spettano le seguenti competenze:

- a) Approvazione del verbale dell'ultima Assemblea sociale
- b) Approvazione del rapporto annuale
- c) Approvazione del conto annuale;
- d) Scarico del Comitato Direttivo
- e) Approvazione del preventivo e del programma di attività;
- f) Fissazione della quota sociale annuale, della tassa di ammissione, delibera su eventuali contributi straordinari delle socie personali del club nonché delle quote di sociali annuali per le/i soci/e aziendali e collettivi/e
- g) Elezione della Presidente o delle Co-Presidenti, delle socie di Comitato e dell'Ufficio di Revisione
- h) Accettazione o rifiuto delle modifiche decise dall'Assemblea delle Delegate negli Statuti Unificati dei Club
- i) Delibera e modifica dei regolamenti sui criteri di ammissione e sulla protezione dei dati relativi agli Statuti Unificati dei Club
- j) Decisioni relative alla collaborazione con organizzazioni aventi lo stesso scopo
- k) Ammissione di socie aziendali e socie collettive, se tale facoltà non è stata delegata al



Comitato

Direttivo

- l) Evasione dei ricorsi
- m) Apertura e scioglimento di un ufficio di sede
- n) Scioglimento dell'Associazione
- o) Evasione e delibera di questioni sottoposte dal Comitato Direttivo
- p) Su proposta del Comitato direttivo, l'Assemblea Sociale ratifica la nomina delle nuove socie

Art. 16 Elezioni e votazioni

Le socie personali del club hanno diritto di voto. Le socie aziendali e le socie collettive hanno diritto di fare proposte ma non di votare.

Le elezioni e le votazioni avvengono pubblicamente, se non deciso altrimenti dall'Assemblea Sociale.

Le elezioni e le votazioni richiedono la maggioranza semplice delle socie presenti. In caso di parità è decisivo il voto della Presidente.

Le modifiche degli Statuti Ufficiali dei Club deliberate dall'Assemblea delle Delegate devono essere approvate con una maggioranza dei due terzi da parte delle socie presenti.

Per decidere lo scioglimento del Club sono richiesti due terzi dei voti delle socie personali del club presenti.

Art. 17 Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da almeno tre socie. Esso si costituisce autonomamente ad esclusione della Presidente o delle Co-Presidente.

Le socie del Comitato Direttivo restano in carica due anni. Sono possibili successive rielezioni..

La Presidente o le Co-Presidenti può/possono restare in carica due anni. E' possibile una rielezione per due volte consecutive.

In casi speciali, nell'interesse della continuazione del Club, è possibile rieleggere una Presidente o due Co-Presidenti che abbia/abbiano già ricoperto precedentemente questo ruolo per due volte consecutive. Tali casi dovranno essere debitamente motivati ed approvati dall'Assemblea Sociale, con le maggioranze previste.

Il Comitato Direttivo rappresenta il Club verso l'esterno. Esso si assume tutte i lavori correnti. Se non è competenza dell'Assemblea Sociale, il Comitato Direttivo allestisce dei regolamenti e delibera.

Il Comitato direttivo ha la facoltà di istituire delle Commissioni per lo svolgimento di compiti specifici.

La Presidente o le Co-Presidenti agiscono in ossequio al mandato ricevuto dall'assemblea generale.

Art. 18 Delegate

Il Comitato Direttivo elegge annualmente le Delegate e le relative Sostitute, come da Statuti BPW Switzerland.

Le Sostitute rappresentano le Delegate ufficiali nel caso fossero impedito a partecipare all'Assemblea delle Delegate del BPW Switzerland.

Art. 19 Ufficio di Revisione

L'Ufficio di Revisione si compone di due revisori. Esse vengono elette dall'Assemblea Sociale per la durata di due anni. E' permessa una rielezione per due volte.



La revisione può anche essere affidata ad una persona giuridica. Anch'essa viene eletta per la durata di due anni. Una sua rielezione è possibile senza restrizioni.

Art. 20 Finanze

Le entrate del Club si compongono prevalentemente da:

- a) Quote sociali
- b) Tasse d'ammissione
- c) Contributi volontari;
- d) Proventi dal patrimonio del Club
- e) Proventi da prodotti e pubblicità

Art. 21 Quote sociali annuali

21.1 Quote sociali delle socie personali del Club

La quota sociale annuale delle socie personali non può superare CHF 500.-, dai quali vengono pagati anche i contributi destinati al BPW Switzerland, al BPW Europe e BPW International.

La quota sociale va pagata per la prima volta al momento dell'iscrizione, che può avvenire il 1° gennaio o il 1° luglio.

La quota delle socie ammesse negli ultimi sei mesi dell'anno sociale dovrà essere la metà della quota sociale annuale.

Il pagamento della quota annuale deve avvenire entro e non oltre il 30 dicembre. Il Comitato può deliberare un periodo di dilazione su motivata richiesta della socia.

Nel caso di un'adesione a più di un Club di una socia, la sua parte di quota annuale dovuta al BPW Switzerland, al BPW Europe e al BPW International viene pagata solo dal Club Ticino, in quanto primo Club di appartenenza.

21.2 Quote sociali delle socie aziendali e collettive del Club

Le quote sociali annuali per le socie aziendali e per le socie collettive del Club sono stabilite nel Regolamento per le Socie Aziendali e Collettive.

Art. 22 Responsabilità

Per i debiti contratti dal Club si attinge esclusivamente al patrimonio dello stesso.

Una responsabilità individuale delle socie è esclusa.

Art. 23 L'anno contabile

L'anno sociale, amministrativo e contabile inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 24 Protezione dei dati

Il club tiene un elenco di tutte le sue socie. Tale elenco contiene i seguenti dati sulle socie personali: nome, cognome, professione, indirizzi, appartenenza ai club, anno di nascita.

Le socie aziendali e le socie collettive sono registrate con nome o ragione sociale, sede, oltre che nome, funzione e coordinate delle rispettive persone di contatto.

All'interno del Club, i dati personali dettagliati possono essere comunicati alle altre socie anche per uso personale, dopo approvazione della socia in questione.

Il Club è autorizzato a comunicare i dati delle sue socie a terzi o ad altre socie per scopi commerciali in conformità con il Regolamento BPW sulla protezione dei dati, solo dopo approvazione delle socie in questione



Art. 25 Utilizzo del patrimonio dell'Associazione in caso di scioglimento

In caso di scioglimento del club, deve essere convocata un'Assemblea Sociale straordinaria che con la maggioranza di due terzi delle presenti deliberi in merito all'utilizzo del patrimonio del Club. Il patrimonio potrà essere destinato solo ad un'istituzione che persegue scopi analoghi e al beneficio dell'esenzione fiscale.

Art. 26 Altre normative

Per tutto quanto non espressamente regolato nei presenti Statuti valgono le prescrizioni in materia contenute negli art. 60ss del Codice civile, negli statuti del BPW Switzerland nonché in eventuali regolamenti del Club.

Art. 27 Entrata in vigore

Questi Statuti Unificati sono stati adottati in occasione dell'Assemblea delle Delegate del BPW Switzerland in data 12 giugno 2021 a Berna e sono entrati in vigore immediatamente. Essi sono stati approvati dall'Assemblea Sociale BPW Club Ticino in data 28.11.2022 e sostituiscono quelli del 30.01.2018.

